

CITTA' DI  
VENEZIA



*Regolamento del  
Servizio comunale di protezione civile*

*Approvato con  
Deliberazione del Consiglio Comunale del 15.02.2012 n. 15*

## Sommario

Capo I.....	3
Art. 1 Principi.....	3
Capo II.....	4
Il Servizio Comunale di Protezione Civile .....	4
Art. 2 Il Servizio Comunale di Protezione Civile .....	4
Capo III .....	5
I Gruppi Comunali di Volontari di Protezione Civile .....	5
Art. 3 Attività dei Gruppi .....	5
Art. 4 Ammissione ai Gruppi .....	5
Art. 5 Classificazione dei Volontari.....	6
Art. 6 Diritti del Volontario.....	7
Art. 7 Doveri del Volontario .....	7
Art. 8 Criteri minimi di partecipazione .....	8
Art. 9 Aspettativa .....	8
Art. 10 Sanzioni disciplinari.....	9
Art. 11 Cessazione.....	9
Art. 12 Assemblea dei Volontari.....	9
Art. 13 Direttivo.....	10
Art. 14 Responsabile del Gruppo .....	11
Art. 15 Vice responsabile del Gruppo.....	12
Art. 16 Settori di attività .....	12
Art. 17 Settore Operativo .....	12
Art. 18 Il “Modello” di Squadra.....	13
Art. 19 Il Caposquadra .....	13
Art. 20 Settore Tecnico Logistico .....	13
Art. 21 Settore Studi e Prevenzione .....	14
Art. 22 Segreteria.....	14
Art. 23 Nuclei specialistici .....	15
Art. 24 Organizzazione interna ai Gruppi.....	15
Capo IV .....	16
Rapporti tra l’Amministrazione e i Gruppi .....	16
Art. 25 Tutor.....	16
Art. 26 Coordinamento .....	16
Art. 27 Modalità di impiego dei Gruppi.....	17
Art. 28 Decadenza delle cariche.....	17
Art. 29 Gestione straordinaria dei Gruppi .....	18
Capo V .....	19
Disciplina elettorale .....	19
Art. 30 Cariche elettive .....	19
Art. 31 Modalità di votazione .....	19
Art. 32 Commissione elettorale .....	19
Capo VI.....	21
Norme transitorie e finali .....	21
Art. 33 Entrata in vigore.....	21
Art. 34 Disposizioni per l’applicazione del Regolamento .....	21
Art. 35 Abrogazioni.....	21

## Capo I

### Art. 1 Principi

La difesa del territorio e delle comunità che nello stesso sono insediate rappresenta l'obiettivo prioritario del Comune di Venezia.

L'attivazione di tutte le forme di protezione e di auto protezione dai rischi, naturali ed antropici, che nel territorio comunale si riscontrano, rappresenta la condizione fondamentale per concretizzare tale difesa.

In questo contesto assume grande rilevanza il funzionamento efficiente di un Servizio Comunale di Protezione Civile, in grado di coniugare l'impegno degli uffici e del personale comunale con quello del volontariato, organizzato prioritariamente nei Gruppi Comunali di Protezione Civile ed in collaborazione con altre Associazioni che intendono impegnarsi anche nel campo della Protezione Civile.

Il Regolamento del Servizio Comunale rappresenta lo strumento per definire l'assetto costitutivo dei Gruppi Comunali e le modalità con cui gli stessi espletano la loro attività con il coordinamento dell'Ente locale, che garantisce ai Volontari stessi formazione, mezzi e strumenti per operare.

## **Capo II**

### **Il Servizio Comunale di Protezione Civile**

#### **Art. 2 Il Servizio Comunale di Protezione Civile**

Il Servizio Comunale di Protezione Civile è composto dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile (di seguito denominato Ufficio) e dai Gruppi Comunali Volontari di Protezione Civile – Città di Venezia (di seguito denominati Gruppi).

La responsabilità del Servizio spetta al Dirigente del Servizio (di seguito Dirigente).

La Costituzione di un nuovo Gruppo avviene con Delibera di Giunta.

## Capo III

### I Gruppi Comunali di Volontari di Protezione Civile

#### Art. 3 Attività dei Gruppi

I Gruppi svolgono attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, dal Piano Comunale di Protezione Civile e in accordo con quanto stabilito dal Dirigente.

Obiettivi primari dell'attività dei Gruppi, oltre a quelle di soccorso e superamento dell'emergenza, sono:

- la diffusione tra i Volontari e nella cittadinanza della cultura di protezione civile, basata sulla consapevolezza dei rischi, sulle attività di prevenzione correlate e sulla conoscenza dei corretti comportamenti di auto protezione e soccorso;
- l'analisi, anche in collaborazione con gli altri Enti e Strutture, dei principali fattori di rischio presenti nel territorio comunale;
- lo studio, la pianificazione e l'attuazione delle possibili azioni volte alla mitigazione dei rischi, e per la tutela dell'integrità della vita, dei beni culturali, dell'ambiente e degli insediamenti;
- la partecipazione, nonché la promozione e l'organizzazione delle attività di informazione, formazione e addestramento in materia di protezione civile.

Ai Gruppi sono assegnati locali, mezzi e materiali idonei allo svolgimento delle loro attività.

I Gruppi si impegnano a garantire il corretto utilizzo dei materiali e delle attrezzature loro assegnati, nonché il controllo dell'efficienza dei mezzi, segnalando all'Ufficio eventuali necessità manutentive

#### Art. 4 Ammissione ai Gruppi

Ai Gruppi possono aderire cittadini maggiorenni, di norma residenti o domiciliati che, anche per quanto previsto dagli artt. 6 e 7, si impegnino a prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, sia nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, che nelle attività di soccorso, in previsione o al verificarsi di eventi calamitosi, anche al di fuori del territorio comunale, e superamento dell'emergenza.

L'ammissione al Gruppo Comunale è subordinata alla presentazione di apposita domanda all'Ufficio Comunale contenente: l'indicazione del Gruppo cui ci si vuole iscrivere, l'intenzione di prestare attività operativa o non operativa, l'eventuale appartenenza ad altre organizzazioni di volontariato. Il richiedente dovrà inoltre specificare se, in caso di emergenza, l'eventuale attivazione richiesta da parte del servizio

comunale di protezione civile avrà la priorità rispetto a quella delle altre organizzazioni alle quali è iscritto.

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato un curriculum personale attestante anche eventuali competenze in materia di protezione civile.

Il Dirigente, previo colloquio, sentito il parere del Direttivo del Gruppo prescelto, decide se ammettere l'aspirante Volontario, con la qualifica di Volontario in prova. Avverso la decisione del Dirigente è ammesso ricorso secondo la normativa vigente.

I Volontari in prova che non intendono svolgere attività operative, possono partecipare alle sole attività del Settore Studi e Prevenzione e della Segreteria.

I Volontari operativi in prova devono presentare un certificato medico attestante l'assenza di patologie in atto, rilasciato dal medico curante.

I Volontari operativi in prova, sempre affiancati da Volontari operativi e sotto la supervisione dei Capisquadra, possono partecipare a tutte le attività del Gruppo, fatta eccezione per quelle specialistiche, di soccorso e di superamento dell'emergenza.

Ai fini dell'ammissione definitiva, il Volontario in prova deve superare positivamente gli interventi formativi previsti e superare un test di verifica dell'apprendimento; trascorsi sei mesi, il Dirigente, su proposta del Direttivo, decide sull'ammissione del Volontario al Gruppo, sulla sua classificazione operativa e sui Settori di impiego.

Ogni Volontario è dotato di una divisa e di un tesserino che ne riporta la matricola, le generalità, il Gruppo di appartenenza e la qualifica.

L'Ufficio cura l'aggiornamento del Registro dei Volontari.

L'Amministrazione comunale stipula le coperture assicurative previste dalla normativa vigente in ordine alle attività che i Volontari sono chiamati a svolgere. Ai Volontari sono garantiti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di impiego del volontariato di protezione civile.

## **Art. 5 Classificazione dei Volontari**

I Volontari appartenenti ai Gruppi sono Volontari che hanno frequentato obbligatoriamente il corso base di protezione civile e si suddividono in: Volontari *non operativi*, Volontari *operativi* e Volontari *operativi specializzati*.

I volontari non operativi sono volontari che svolgono esclusivamente attività di protezione civile che non comportano rischi specifici ma che possono richiedere anche specifiche competenze, capacità e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali (di seguito DPI).

I Volontari operativi sono volontari che, in possesso dell'idoneità sanitaria rapportata alle attività richieste, addestrati e dotati dei necessari DPI svolgono tutte le attività per le quali sono stati opportunamente formati.

I volontari operativi specializzati sono volontari operativi che opportunamente formati, con comprovato addestramento e dotati dei necessari DPI, oltre alle attività di cui ai punti precedenti svolgono anche attività specialistiche, il cui svolgimento richiede una specifica formazione nell'ambito dei corsi organizzati, in relazione alla complessità e/o ai rischi connessi.

Il Dirigente, sentiti i Direttivi dei Gruppi, con proprio atto formale, redige ed aggiorna l'elenco delle attività di protezione civile, il cui svolgimento è riservato alle diverse categorie di Volontari.

### **Art. 6 Diritti del Volontario**

Il Volontario appartenente ai Gruppi ha il diritto di:

- ricevere adeguata informazione, formazione e addestramento in funzione delle attività che è chiamato a svolgere e per l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature affidategli;
- formulare agli Organi del Gruppo ogni proposta ritenuta opportuna al miglioramento dell'organizzazione e del funzionamento del Gruppo stesso;
- partecipare a tutte le attività organizzate dal Gruppo, compatibilmente con il proprio profilo operativo e le competenze acquisite;
- richiedere per iscritto le disposizioni operative ritenute particolarmente complesse;
- rifiutarsi di svolgere attività ritenute rischiose per la propria e l'altrui incolumità fisica e o per le quali attesti di non sentirsi adeguatamente formato;
- candidarsi alle elezioni per le cariche elettive del Gruppo;
- esprimere il proprio voto in Assemblea, secondo quanto stabilito dall'art. 12.

### **Art. 7 Doveri del Volontario**

Il Volontario che aderisce ai Gruppi accetta di rispettare il presente regolamento e gli altri atti a valenza organizzativa del Gruppo di appartenenza e si impegna a partecipare alle diverse attività con impegno, lealtà e spirito di collaborazione.

Il Volontario s'impegna a indossare la divisa fornitagli, esibendo sulla stessa il tesserino di riconoscimento, e a custodirla integra nella forma e nell'aspetto. Il Volontario inoltre provvede al corretto uso e all'adeguata custodia di tutto quanto gli è affidato.

Il Volontario nel quadro delle disposizioni generali impartite dal Dirigente e/o da suo delegato, si impegna a:

- osservare le decisioni prese dagli organi del Gruppo;
- partecipare con impegno, sulla base delle proprie possibilità, alle attività e alle riunioni del Gruppo;
- partecipare alle attività informative, formative ed addestrative;
- osservare le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente i necessari DPI, i mezzi e le attrezzature messi a sua disposizione;
- non compiere attività per le quali non sia stato opportunamente formato ed addestrato, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di terzi;

- avvisare l'Ufficio, con le modalità stabilite dalla normativa vigente nel caso di eventuali infortuni;
- avvisare tempestivamente l'Ufficio in caso di perdita e/o del furto della divisa, del tesserino di riconoscimento e di eventuali materiali consegnatigli;
- risarcire eventuali danni causati con dolo.

Aderendo ai Gruppi, il Volontario si impegna ad astenersi da qualsiasi attività e propaganda a carattere partitico, religioso, ideologico e commerciale nell'ambito della Protezione Civile.

### **Art. 8 Criteri minimi di partecipazione**

Ogni Volontario deve soddisfare i seguenti requisiti minimi di partecipazione alle attività del Gruppo:

- partecipazione ad almeno sessanta ore/anno nelle attività di protezione civile organizzate dal Gruppo o cui questo partecipa (dal computo orario sono escluse le riunioni ordinarie del Gruppo);
- partecipazione ad almeno di cinque turni/anno alle attività organizzate dal Servizio in occasione degli eventi di maggior rilevanza (ovvero eventi che per estensione territoriale e/o numero dei partecipanti siano identificati come tali dal Servizio);

E' facoltà del Dirigente, sentito il Responsabile del Gruppo (di seguito denominato Responsabile) e valutate eventuali giustificazioni presentate in forma scritta, richiamare il Volontario che non abbia partecipato alle attività del Servizio con la frequenza prevista dal precedente comma.

Il terzo richiamo consecutivo determina l'esclusione del Volontario dai Gruppi.

### **Art. 9 Aspettativa**

Il volontario che non potesse partecipare per un periodo prolungato alle attività del Gruppo, può richiedere per iscritto, al Direttivo, periodi di aspettativa della durata massima di un anno. I periodi di aspettativa non possono comunque superare i 18 mesi complessivi nell'arco di cinque anni.

Il Direttivo valutata la richiesta, la trasmette all'Ufficio per l'aggiornamento del Registro dei Volontari. Avverso la decisione del Direttivo, può essere presentato ricorso al Dirigente.



## **Art. 10 Sanzioni disciplinari**

Nei confronti di quei volontari che non rispettassero quanto previsto dal presente regolamento, il Direttivo, anche su indicazione del Responsabile, del Responsabile del Settore e/o del Caposquadra, può applicare –convocato il volontario e valutate eventuali sue giustificazioni- le seguenti sanzioni disciplinari: richiamo verbale e nota di ammonimento con segnalazione al Dirigente.

Il Direttivo può proporre al Dirigente, inoltre, la sospensione o l'esclusione dal Gruppo. Avverso le decisioni del Direttivo è ammesso ricorso al Dirigente.

Il Dirigente, sentiti il Direttivo e il Volontario oggetto del richiamo, può applicare le seguenti sanzioni disciplinari: sospensione per il periodo massimo di tre mesi o l'esclusione dal Gruppo.

Avverso la decisione del Dirigente è ammesso ricorso secondo la normativa vigente.

Le sanzioni disciplinari sono trascritte nel Registro dei Volontari.

## **Art. 11 Cessazione**

Il Volontario cessa di appartenere ai Gruppi qualora non rispetti i principi di etica e di solidarietà nel svolgere il suo ruolo, nei seguenti casi:

- dimissioni scritte presentate al Direttivo, che le trasmette al Dirigente per la ratifica;
- motivata esclusione disposta dal Dirigente, sentito il Direttivo;
- motivata esclusione proposta dal Direttivo, se accolta dal Dirigente.

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Volontario che abbia cessato la sua appartenenza ai Gruppi, deve restituire la divisa, il tesserino di riconoscimento e tutti i dispositivi e le attrezzature affidategli.

## **Art. 12 Assemblea dei Volontari**

L'Assemblea, organo sovrano del Gruppo, è composta da tutti i Volontari appartenenti allo stesso.

All'Assemblea sono invitati a partecipare il Sindaco (o suo delegato), il Dirigente (o suo delegato) e il Tutor del Gruppo.

Sono compiti dell'Assemblea:

- decidere su rilevanti questioni relative all'organizzazione e all'attività del Gruppo;
- formulare proposte e pareri sull'attività del Servizio;
- discutere e approvare il programma annuale di lavoro predisposto dal Direttivo;
- discutere e approvare l'eventuale documento di organizzazione interna del Gruppo, di cui all'art. 24;

- valutare le proposte presentate dal Direttivo sulle questioni relative all'attività e all'organizzazione del Gruppo;
- eleggere i componenti della Commissione Elettorale;
- votare eventuali mozioni di sfiducia poste nei confronti dei membri del Direttivo.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Responsabile, la maggioranza del Direttivo o il Dirigente, sentito il Direttivo, ne ravvisino la necessità.

L'Assemblea è inoltre convocata, qualora ne sia fatta richiesta, in forma scritta, da almeno un terzo dei Volontari effettivi.

La convocazione dell'Assemblea è comunicata mediante avviso, affisso nella bacheca presente nella sede del Gruppo. Contestualmente all'affissione dell'avviso, la convocazione dell'Assemblea è comunicata ai Volontari mediante e-mail e/o SMS.

L'avviso deve essere esposto almeno quindici giorni prima della data prefissata e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo dell'incontro e l'orario sia della prima sia della seconda convocazione.

L'Assemblea elegge al suo interno un Volontario con funzione di Presidente. Di quanto discusso in seno all'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario, un verbale contenente anche l'elenco dei presenti e l'esito di eventuali votazioni.

Se convocata per il rinnovo delle cariche, l'assemblea è presieduta dal Presidente della Commissione elettorale.

Ogni Volontario effettivo ha diritto a un voto e può rappresentare, per delega scritta, un solo altro Volontario. I Volontari che, alla data di convocazione dell'Assemblea, siano in prova, possono partecipare all'Assemblea con diritto di parola, ma non hanno diritto di voto.

L'Assemblea è valida con la presenza di almeno il 50% +1 degli aventi diritto al voto, considerate anche le deleghe.

L'Assemblea si esprime con voto palese, fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente regolamento. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Copia del verbale dell'assemblea deve essere esposta in bacheca per almeno quindici giorni e deve essere inviata all'Ufficio.

### **Art. 13 Direttivo**

Il Direttivo è composto dal Responsabile del Gruppo, dal Vice responsabile, dai Responsabili dei Settori di attività e dal Responsabile di Segreteria.

Sono compiti del Direttivo:

- predisporre il programma annuale di lavoro, da presentare all'Assemblea;
- formulare all'Assemblea proposte in merito all'attività e all'organizzazione del Gruppo;
- concorrere all'applicazione di quanto indicato e deciso in sede di Assemblea;
- concorrere all'applicazione di quanto indicato e deciso in sede di Coordinamento;

- proporre al Dirigente la creazione di nuovi Nuclei specialistici;
- approvare i programmi di attività presentati dai Nuclei specialistici;
- assicurare la massima partecipazione possibile alle varie attività del Gruppo e del servizio, coinvolgendo all'uopo ogni singolo volontario;
- vigilare sull'applicazione del presente regolamento;
- proporre al Dirigente l'ammissione al Gruppo dei Volontari in prova;
- applicare eventuali sanzioni disciplinari nei confronti dei Volontari;
- proporre all'Ufficio i nominativi dei volontari da far partecipare alle attività formative;
- ratificare le richieste di dimissione;
- valutare le richieste di aspettativa presentate dai Volontari, dandone comunicazione all'Ufficio per l'aggiornamento del Registro dei Volontari;
- proporre al Dirigente la nomina dei Capisquadra;
- fissare la data per le elezioni delle cariche elettive del Gruppo.

Il Direttivo si riunisce almeno una volta il mese e ogni qualvolta ne faccia richiesta il Responsabile o almeno tre dei suoi membri.

La convocazione del Direttivo deve essere comunicata ai suoi membri mediante e-mail e/o SMS, con almeno cinque giorni di anticipo.

I membri che, senza valido e giustificato motivo, non si presentano per tre volte consecutive alle riunioni del Direttivo, decadono dalla carica.

Alle riunioni del Direttivo, di norma, sono invitati a partecipare il Dirigente e il Tutor.

Alle riunioni del Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, i Responsabili dei Nuclei specialistici.

Le riunioni del Direttivo sono valide qualora siano presenti almeno quattro dei suoi membri.

Le decisioni del Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti; solo in caso di parità prevale la decisione del Responsabile.

Le riunioni del Direttivo sono verbalizzate; copia del verbale deve essere inviata al Dirigente e affissa alla bacheca.

### **Art. 14 Responsabile del Gruppo**

Il Responsabile rappresenta il Gruppo e ne coordina le attività. Il coordinamento di particolari, specifiche attività può essere tuttavia delegato dal Responsabile ad altri volontari.

Il Responsabile del Gruppo svolge le seguenti funzioni:

- presiede le riunioni del Direttivo e ne attua le decisioni;
- rappresenta il Gruppo nell'ambito del Coordinamento;
- rappresenta il Gruppo nei rapporti con i soggetti esterni;

- cura i rapporti all'interno del Gruppo e con gli altri responsabili di Gruppo;
- si pone quale referente del Gruppo nei rapporti con il Dirigente.

Il Responsabile del Gruppo è eletto dai volontari del Gruppo, rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile.

E' tenuto a frequentare apposito corso di formazione per Responsabile, organizzato dal Servizio.

### **Art. 15 Vice responsabile del Gruppo**

Il Vice responsabile del Gruppo è scelto dal Responsabile del Gruppo tra i membri del Direttivo.

Il Vice responsabile del Gruppo supporta il Responsabile nello svolgimento di tutte le sue funzioni, sostituendolo in caso d'impedimento.

### **Art. 16 Settori di attività**

I Gruppi si articolano nei seguenti settori: Operativo, Tecnico Logistico, Studi e Prevenzione, Segreteria.

### **Art. 17 Settore Operativo**

Il Settore Operativo opera, in collaborazione con gli altri Settori, nell'attività di prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Sono attività preminenti del settore operativo:

- l'attività informativa e di monitoraggio, al fine di prevenire il verificarsi di eventuali emergenze e in occasione di quegli eventi che comportano particolari rischi in relazione al numero di partecipanti e/o alle caratteristiche ambientali;
- l'attività di soccorso, al verificarsi di un'emergenza, mediante l'attuazione degli interventi necessari al suo superamento;
- la partecipazione, promozione e organizzazione di attività informative, formative e addestrative volte all'apprendimento e all'accrescimento delle capacità di intervento operativo.

Il Settore operativo è coordinato dal Responsabile del Settore Operativo, che è eletto dai volontari del Gruppo, rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. Ha di norma il compito di coordinare le attività emergenziali in cui è impegnato il Gruppo. Il responsabile del settore operativo può nominare uno o più vice responsabili.

## **Art. 18 Il “Modello” di Squadra**

Per lo svolgimento di attività operative intervengono le Squadre.

La singola Squadra è composta da un Caposquadra e da Volontari di Protezione Civile.

Le Attività specialistiche possono inoltre essere effettuate dai Nuclei Specialistici che per l'effettuazione di tali interventi possono organizzarsi al loro interno nel sistema più adatto alla loro specialità ed efficacia in relazione al compito da svolgere.

## **Art. 19 Il Caposquadra**

Il Caposquadra è un Volontario Operativo Specializzato, di provata esperienza e conoscenza delle attività del Gruppo, che ha compiuto una serie di interventi specifici con buon esito riscontrato e che possa garantire responsabilità, competenza e affidabilità nel coordinamento operativo e nella direzione dei Volontari.

Il Volontario candidato a Caposquadra deve aver frequentato i corsi per Caposquadra organizzati dagli Enti competenti, con esito positivo.

Il Volontario candidato a Caposquadra deve inoltre aver dimostrato una predisposizione a svolgere tale ruolo. Eventuali specializzazioni documentate e riconosciute in possesso del singolo Volontario non costituiscono di per sé titolo sufficiente a ricoprire la posizione di Caposquadra.

La proposta di nomina di un caposquadra spetta al Direttivo, sentiti prima gli altri capisquadra, che è quindi presentata al Dirigente per la eventuale ratifica.

## **Art. 20 Settore Tecnico Logistico**

Il Settore tecnico Logistico opera, in collaborazione con gli altri settori, nell'attività di organizzazione e gestione delle attrezzature, dei materiali e dei mezzi assegnati al Gruppo.

Sono attività preminenti del Settore Tecnico Logistico:

- l'organizzazione tecnica e logistica delle attrezzature e dei mezzi in dotazione al Gruppo;
- la verifica dell'efficienza dei mezzi, delle attrezzature assegnati al Gruppo e ai Volontari, nonché la buona conservazione degli stessi;
- l'analisi delle necessità di materiali ed attrezzature specifiche, in funzione delle attività programmate e svolte dal Gruppo;
- l'organizzazione delle attività necessarie al supporto del Settore Operativo negli interventi di soccorso e superamento dell'emergenza;

- la partecipazione, promozione e organizzazione di attività informative, formative e addestrative volte all'apprendimento e all'accrescimento delle conoscenze necessarie alla gestione delle attività svolte dal Settore;
- la collaborazione con l'Ufficio nella stesura e nell'aggiornamento del Registro delle macchine e attrezzature in dotazione al Gruppi.

Il Settore Tecnico Logistico è coordinato dal Responsabile del Settore Tecnico Logistico che è eletto dai volontari del Gruppo, rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. Il responsabile del settore tecnico logistico può nominare uno o più vice responsabili.

### **Art. 21 Settore Studi e Prevenzione**

Il Settore Studi e Prevenzione opera, in collaborazione con gli altri settori, nelle attività di analisi dei possibili eventi emergenziali che potrebbero verificarsi nel territorio, quindi alla promozione ed alla realizzazione di tutte le iniziative volte alla mitigazione dei rischi e alla gestione delle emergenze.

Sono attività preminenti del Settore Studi e prevenzione:

- lo studio delle caratteristiche del territorio comunale e dei pericoli;
- l'analisi dei rischi attesi nel territorio, anche in funzione dell'aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza;
- l'analisi, anche in collaborazione con altri Enti e Strutture, delle possibili azioni necessarie alla mitigazione dei rischi attesi;
- l'attività di studio delle azioni necessarie al superamento delle emergenze;
- l'attività didattiche di formazione ed informazione rivolte alla cittadinanza per la promozione e l'accrescimento della cultura di protezione civile;
- la partecipazione, promozione e organizzazione di attività informative, formative e addestrative volte all'apprendimento e all'accrescimento delle conoscenze necessarie all'analisi del territorio, alle attività di prevenzione e dei possibili rischi che vi si possono verificare.

Il Settore Studi e Prevenzione è coordinato dal Responsabile del Settore Studi e Prevenzione che è eletto dai volontari del Gruppo, rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. Il responsabile del settore Studi e Prevenzione può nominare uno o più vice responsabili.

### **Art. 22 Segreteria**

La Segreteria del Gruppo svolge, in collaborazione con gli altri settori, tutte le attività necessarie alla corretta gestione delle informazioni riguardanti l'attività e l'organizzazione del Gruppo.

Sono attività preminenti della Segreteria:

- la gestione e l'archiviazione della corrispondenza;
- la gestione, l'organizzazione e la custodia della documentazione presente presso la sede del Gruppo;
- la raccolta delle informazioni riguardanti i volontari, necessarie ed utili per lo svolgimento delle attività di protezione civile;
- la diffusione al Gruppo delle informazioni utili alle attività dello stesso e del Servizio;
- lo scambio di informazioni con l'Ufficio, necessario ad una corretta e razionale gestione delle attività del Gruppo, oltre che all'aggiornamento del Registro dei volontari.

L'ufficio comunale di protezione civile fornisce ai Gruppi tutti gli strumenti utili per il corretto e idoneo svolgimento delle loro attività di segreteria.

La Segreteria è coordinata dal Responsabile della Segreteria, che è eletto dai volontari del Gruppo, rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile .

Il responsabile della Segreteria può nominare uno o più vice responsabili.

### **Art. 23 Nuclei specialistici**

Il Dirigente, sentito il parere non vincolante del Coordinamento, con proprio atto formale può, su proposta del Direttivo, istituire dei Nuclei specialistici che, formati da Volontari specializzati, operano su specifiche tematiche di protezione civile.

### **Art. 24 Organizzazione interna ai Gruppi**

I Gruppi comunali, nel rispetto del presente regolamento, possono dotarsi di un documento di organizzazione interna per la disciplina di ulteriori ruoli, compiti e funzioni ritenute necessarie all'ottimale gestione del Gruppo e delle sue attività.

Detto documento, approvato dall'Assemblea, è ratificato dal Dirigente con proprio atto formale.

## Capo IV

### Rapporti tra l'Amministrazione e i Gruppi

#### Art. 25 Tutor

Il Dirigente affianca ad ogni Gruppo un dipendente dell'Ufficio, con funzioni di Tutor. Il Tutor può affiancare più gruppi.

Il Tutor:

- agevola le comunicazioni tra i volontari e la Struttura comunale di protezione civile;
- supporta i Volontari nel raggiungimento degli obiettivi specifici del Servizio comunale;
- è parte attiva nella progettazione delle attività del Gruppo;

La condivisione con il tutor delle proposte di nuovi progetti del Gruppo, ne facilita l'eventuale realizzazione, anche in funzione della presentazione degli stessi in Coordinamento.

#### Art. 26 Coordinamento

Il Coordinamento garantisce il confronto tra i Gruppi e tra questi e l'Amministrazione comunale.

Nell'ambito del coordinamento sono discusse le principali tematiche di protezione civile per la definizione delle proposte organizzative e degli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire per la crescita del Sistema comunale di protezione civile.

Il Coordinamento è composto dal Sindaco o suo delegato, dal Dirigente o suo delegato, dai Tutor dei Gruppi e dai Responsabili o loro delegati.

Il Coordinamento è convocato dall'Ufficio ogni qualvolta questo sia ritenuto necessario dal Dirigente o da almeno un Responsabile.

Sono compiti del coordinamento:

- la definizione e la programmazione delle attività del Servizio Comunale;
- la valutazione delle principali attività svolte in ottica di analisi per il miglioramento della gestione/organizzazione;
- la definizione delle necessità dei Gruppi in ordine alle attività formative, addestrative e operative e la conseguente predisposizione del programma annuale;
- la istituzione di tavoli di confronto intergruppi su quelle tematiche che, per importanza e/o complessità, richiedono uno specifico ed approfondito confronto;
- l'agevolazione della discussione e del confronto tra le diverse istanze avanzate dai Gruppi e dall'Ufficio.



- l'espressione di un parere non vincolante sulle eventuali proposte di costituzione dei Nuclei Specialisti

La convocazione del Coordinamento deve essere comunicata ai membri mediante e-mail e/o SMS, con almeno sette giorni di anticipo.

Le riunioni del Coordinamento sono verbalizzate a cura dell'Ufficio; copia del verbale deve essere inviata ai Responsabili dei Gruppi per l'approvazione nella successiva riunione di Coordinamento.

### **Art. 27 Modalità di impiego dei Gruppi**

I Gruppi operano in conformità di quanto stabilito dalla normativa vigente, dal Sindaco, o suo delegato, e/o dal Dirigente o suo delegato.

Unicamente in occasione di eventi imprevisti e straordinari, qualora il ritardo dell'intervento possa determinare un aggravarsi della situazione di rischio, nell'impossibilità di darne comunicazione all'Ufficio il volontario può agire di propria iniziativa fermo restando l'obbligo di darne, appena possibile, comunicazione all'Ufficio e al Responsabile.

Di ogni attività svolta deve essere redatto, dal responsabile dell'intervento, apposito rapporto di attività, poi trasmesso in copia all'Ufficio.

Nell'intento di diminuire i tempi di attivazione delle squadre di volontari e assicurare una più immediata risposta operativa del Servizio, compatibilmente con il tipo di emergenza e le fasi di allertamento previste e la sua localizzazione, il referente del Gruppo, entro trenta minuti dalla richiesta, fornisce una prima informazione riguardante:

- il numero dei volontari disponibili ad intervenire;
- il tempo di intervento stimato.

Il Direttivo, previa autorizzazione del Dirigente, può promuovere o aderire ad iniziative, anche al di fuori dell'ambito comunale, intese a favorire lo scambio di esperienze tra gli Enti, le Associazioni, i Gruppi di Volontari operanti nel Sistema della Protezione Civile.

### **Art. 28 Decadenza delle cariche**

I Volontari che ricoprono cariche elettive decadono dalle stesse qualora siano stati sfiduciati dall'Assemblea o abbiano dato le dimissioni.

In questi casi:

- il Responsabile del Gruppo è sostituito dal Vice responsabile;
- il Responsabile di Settore è sostituito dal Vice responsabile o, in sua assenza, dal primo dei volontari non eletti che si era candidato per lo stesso Settore.

Qualora non sia possibile procedere secondo quanto indicato, la carica vacante deve essere rinnovata con una nuova votazione, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Il Volontario che subentra al titolare decaduto o dimessosi, rimane in carica fino al completamento del mandato del suo predecessore.

### **Art. 29 Gestione straordinaria dei Gruppi**

Qualora occorressero delle situazioni eccezionali e straordinarie, tali da pregiudicare la regolare attività e il normale funzionamento del Gruppo, il Dirigente, sentiti gli organi del Gruppo ed il Tutor, può istituire una commissione con il compito di individuare le possibili soluzioni per garantire, in via temporanea, la gestione straordinaria del Gruppo. Nel caso la situazione di straordinarietà si protragga per un periodo superiore a tre mesi, la Commissione nomina un Coordinatore del Gruppo con compito di gestione straordinaria fino al rinnovo degli organi direttivi.

## **Capo V**

### **Disciplina elettorale**

#### **Art. 30 Cariche elettive**

Sono cariche elettive del Gruppo:

- Responsabile del Gruppo;
- Responsabile Settore Operativo;
- Responsabile del Settore Tecnico Logistico;
- Responsabile del Settore Studi e Prevenzione;
- Responsabile di Segreteria.

Può candidarsi alla carica di Responsabile del Gruppo ogni volontario.

Alle cariche di responsabile dei singoli Settori possono candidarsi i Volontari appartenenti ai singoli Settori.

I Volontari che intendano candidarsi presentano un curriculum vitae, attestante le competenze acquisite in materia di Protezione Civile. Detti curricula devono essere esposti, unitamente alle linee programmatiche di attività per il triennio di mandato, nella bacheca presente nella sede del Gruppo almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni.

#### **Art. 31 Modalità di votazione**

Hanno diritto al voto tutti i Volontari appartenenti al Gruppo esclusi i Volontari in prova.

Le elezioni sono valide se partecipa al voto almeno la metà più uno dei volontari aventi diritto, non è ammesso il voto per delega.

L'elezione si svolge con voto segreto apponendo alla scheda una sola preferenza per ogni carica elettiva.

Sono eletti i volontari che, per ciascuna carica, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di numero di voti sarà eletto il volontario con maggior anzianità di servizio.

#### **Art. 32 Commissione elettorale**

L'assemblea, preventivamente convocata, elegge con voto palese la Commissione elettorale, composta di tre volontari appartenenti al Gruppo, non candidati a cariche elettive.

I membri della Commissione elettorale nominano, al loro interno, un Presidente con funzioni di garante di quanto previsto dalla presente disciplina elettorale.

Sono compiti della Commissione elettorale:

- indire le elezioni dando comunicazione a tutti i volontari, con almeno 15 giorni di anticipo, a mezzo e-mail e/o sms, della data, orario di apertura del seggio elettorale e luogo di svolgimento delle elezioni;
- predisporre gli elenchi degli aventi diritto al voto;
- predisporre le schede elettorali;
- verificare, convalidare ed organizzare tutti gli atti e le procedure ritenute necessarie al corretto svolgimento delle elezioni;
- eseguire lo spoglio delle schede;
- ufficializzare i risultati della votazione mediante l'affissione alla bacheca del Gruppo per almeno quindici giorni;
- trasmettere al Dirigente, che li ratifica con proprio atto, i risultati delle elezioni.

## **Capo VI**

### **Norme transitorie e finali**

#### **Art. 33 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello nel quale diviene esecutiva la deliberazione del Consiglio Comunale che l'ha approvato.

#### **Art. 34 Disposizioni per l'applicazione del Regolamento**

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento il Dirigente, sentiti i Direttivi, stabilisce le attività di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 5.

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento i Responsabili devono indicare al Dirigente la classificazione dei Volontari appartenenti ai Gruppi, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 5.

Entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento devono essere indette le elezioni dei nuovi direttivi, ai sensi di quanto previsto dal presente regolamento.

#### **Art. 35 Abrogazioni**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento del Servizio comunale di protezione civile di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 30 giugno 1997.

Con la stessa decorrenza sono inoltre abrogati tutti i regolamenti interni dei Gruppi comunali di volontari di protezione civile del Comune di Venezia.